



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 4/CF del 22 agosto 2024

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.....	107
PORTALE SERVIZI FIGC – ANAGRAFE FEDERALE ONLINE	107
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	107
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	107
ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)	108
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ.....	108
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	108
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	108
MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TESSERAMENTO	109
ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2024/2025 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE	109
CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.	109
DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.	109
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2024/2025 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	109
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	109
ONERI FINANZIARI.....	109
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA	110
CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE FEMMINILE 2025/2026	110
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA.....	110
CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA.....	110
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.	110
ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ	111
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI	111
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2024/2025	111
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE	111
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2024/2025	112
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE.....	113
ARTICOLAZIONE	113
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ.....	113
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE	113
REGOLAMENTO	113
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE	114
COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE – FASE REGIONALE	114

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI.....	114
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA	115
CAMPIONATO E-SPORT FEMMINILE 24/25.....	115
AMMENZE PER RINUNCIA.....	115
PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE.....	115
ATTIVITÀ SPORTIVA 2024/2025.....	116
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE	116
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	116
ASSICURAZIONE TESSERATI	116
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO	116
TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI	116
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI	116
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2024/2025	116
DESIDERATE	116
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI	117
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO.....	117
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE.....	117
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE.....	117
ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA	118
ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE	118
RECUPERI GARE	118
RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE	118
RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI “UNDER 19 REGIONALE”	118
OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ	118
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA.....	119
REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”).....	119
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.....	120
CLASSIFICHE, SPAREGGI PROMOZIONI E RETROCESSIONI	120
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO.....	120
MIGLIORE FORMAZIONE	121
CALCIATORI/CALCIATRICI	121
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI	121
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	122
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI.....	123
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA	123
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE	125
ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI	125
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	126
MESSAGGIO ANTI–VIOLENZA	126
ORDINE PUBBLICO	126
DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA	127
QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE	127
SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI	127

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI	127
ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER ALLENATORI	127
TECNICI	128
PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI TECNICI.....	128
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	128
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI.....	129
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	129
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI	129
SGOMBERO DELLA NEVE	129
TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI.....	129
ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA LND	129
VARIAZIONI CAMPI ED ORARI	129
NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO.....	130
CAMPIONATI 2024/2025 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE	130
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO.....	131
SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI REGIONALI.....	131
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	131
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	132
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE.....	132
ESECUZIONE DELLE SANZIONI	132
RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	133
AMMENDE	133
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO	133
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	133
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	133
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	133
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO	134
RIMANDI NORMATIVI	134

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 al 30 Giugno 2024 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2024/2025 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021.

PORTALE SERVIZI FIGC – ANAGRAFE FEDERALE ONLINE

Anche per la stagione sportiva 2024/2025 le società per le affiliazioni, variazioni organigramma, dichiarazioni di inattività, ripristino Società, cambi di giurisdizione, rinunce ai campionati ed altri servizi per i quali si provvederà entro l'inizio della nuova Stagione Sportiva a dare puntuale informativa dovranno utilizzare il portale servizi FIGC – Anagrafe Federale.

Le pratiche saranno dunque redatte dalle Società esclusivamente in modalità online con integrale dematerializzazione dei documenti e delle pratiche stesse.

Il Portale, è reperibile al seguente link: <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le Società potranno consultare la Guida Rapida alle funzioni del modulo ANAGRAFE FEDERALE del PORTALE SERVIZI FIGC, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi F.I.G.C. e destinata alle Società affiliate alla L.N.D. pubblicata in allegato al [Comunicato ufficiale n.147 del 28.06.2024](#).

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi FIGC, **non sarà necessario contattare gli uffici di Comitato e/o Delegazioni**, ma è disponibile il supporto tecnico da contattare all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, **nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato.** Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento “Safeguarding”). Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, cioè, entro il 31 Agosto 2024 – di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida. Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell’art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: *all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

punto 6 bis: *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data dal 1° Luglio 2021.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Viste le modifiche apportate in ordine al Tesseramento dei calciatrici e calciatori si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società ai Comunicati ufficiali raggiungibili ai link che di seguito si riportano:

- [Comunicato Ufficiale n. 482 del 29 giugno 2024 - Modifica termini tesseramento LND Calcio a 11](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 483 del 29 giugno 2024 - Modifica termini tesseramento LND Calcio a 5](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 479 del 29 giugno 2024 - Modifica artt. 32-33-106 NOIF](#)

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2024/2025 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2024/2025, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste. Le modalità operative rilevabili dalle guide alle iscrizioni on-line ed alla procedura di dematerializzazione sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2024/2025 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2024](#).

DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 della L.N.D. del 1° luglio 2024](#).

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2024/2025 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° luglio 2024 della L.N.D.](#), consultabile al link di collegamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

[\(Circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2024\)](#)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2024**, consultabile al link di collegamento, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE FEMMINILE 2025/2026

Si rende noto alle società che il C.R. Campania, su proposta della Responsabile del Calcio Femminile in Campania dott.ssa Giuliana Tambaro, organizzerà per la stagione sportiva 2025/2026, oltre al Campionato di Eccellenza Femminile, anche il Campionato di Promozione Femminile, con una sola retrocessione dal campionato di Eccellenza Femminile 2025/2026 ed una promozione corrispondente dal Campionato di Promozione Femminile al campionato di Eccellenza Femminile 2026/2027, senza l'ausilio dei Play-off e Play-out.

RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet <https://campania.lnd.it> nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.

Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- **il giovedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino o a mezzo mail.

CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA

Al seguente link si riportano gli indirizzi e-mail e pec: <https://campania.lnd.it/contatti/>

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. relativa alla corrente stagione sportiva 2024/2025, essa sarà oggetto di pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale della LND, sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

Il premio pro-capite per la stagione sportiva (2024/2025) è pari ad euro 24,00 (salvo eventuali conguagli) per gli assicurati delle categorie calciatori/calciatrici di calcio a undici e delle categorie giocatori/giocatrici di calcio a cinque e tecnici delle società della L.N.D..

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori/calciatrici di calcio a undici e delle categorie giocatori/giocatrici di calcio a cinque detto premio pari ad euro 24,00 (salvo eventuali conguagli) viene corrisposto in misura unica e non doppia.

ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line.

A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2024/2025 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

I Comunicati Ufficiali sono consultabili sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2024/2025.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti alle società, su richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2024/2025

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della **Firma Elettronica**.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La **Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che **consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line** nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l'uso della Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 2024/2025 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**, per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **attestante una capienza non superiore a cento spettatori**;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **censimento della società**, debitamente timbrato e firmato in originale con l'apposizione del numero di pratica (non saranno accettati censimenti incompleti, errati o privi del numero di pratica), da

stampare "dall'Anagrafe Federale" con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;

- **versamento** da eseguire a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato: L.N.D. – C.R. Campania o a mezzo assegno bancario con data di incasso entro i termini di scadenza della domanda (da depositare a mano, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione), oppure a mezzo bonifico bancario con valuta accreditata entro i termini di scadenza della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità di poter usufruire della compensazione con l'eventuale credito portafoglio iscrizioni.
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2024/2025

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, ha determinato, che i diritti per l'iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva resteranno invariati.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2024/2025) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Juniores Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2024/2025:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (°°)
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.170,00
JUNIORES REGIONALE FEMMINILE	TASSA ISCRIZIONE GRATUITA

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni alle calciatrici di € 24 x n. tesserati al 30.6.2024 e dei diritti di Segreteria federale e della LND.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE

Campionato Regionale di Juniores Femminile 2024/2025: 26 – 27 ottobre 2024

scadenza iscrizioni: giovedì 10 ottobre 2024.

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale, a cura del Dipartimento Calcio Femminile, come dal link di collegamento innanzi indicato.

ARTICOLAZIONE

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e facoltativamente ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2024/2025.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, **nate dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. È altresì consentito impiegare fino ad un massimo di quattro atlete "fuori quota" nate dal 1° gennaio 2004 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

REGOLAMENTO

Il C.R. Campania pubblicherà il Regolamento ed il calendario della fase regionale del Campionato Juniores Regionale Femminile su successivo Comunicato Ufficiale.

Si ribadisce che la tassa di iscrizione al Campionato Juniores Regionale Femminile è gratuita.

Le domande di iscrizione al Campionato di Juniores Femminile 2024/2025, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento,

- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024** (**termine ordinatorio**).
- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024** (**termine perentorio**).

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE

Coppa Italia di Calcio Femminile – fase regionale 2024/2025:

inizio 21 settembre 2024

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato di Eccellenza femminile.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti Premi:

- alla società vincitrice della Coppa Italia di Calcio Femminile 2024/2025 (Fase Nazionale):

- a) Trofeo Campione Coppa Italia di Calcio Femminile
- b) 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici della squadra;

- alle 19 società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a undici femminile (Fase Regionale):

- a) Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia;
- b) 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2024/2025 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2025/2026.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 viene riservata ad una Società tra quelle retrocesse al quart'ultimo posto dal Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2024/2025, sulla base di criteri che saranno pubblicati su apposito comunicato ufficiale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE – FASE REGIONALE

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. organizza, per la corrente stagione sportiva 2024/2025 la competizione di cui all'epigrafe, alla quale sono iscritte le società partecipanti ai Campionati Femminili organizzati nell'ambito di questo C.R.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il Calendario della fase regionale della Coppa Italia Femminile, su successivo Comunicato Ufficiale.

Si ricorda che l'iscrizione alla Coppa in epigrafe va effettuata obbligatoriamente tramite portale società rendendo la stessa definitiva.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività femminile e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2024/2025:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE	5 – 6 OTTOBRE 2024
CAMPIONATO JUNIORES FEMMINIL	26 – 27 OTTOBRE 2024
COPPA ITALIA FEMMINILE – FASE REGIONALE	21 SETTEMBRE 2024

Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali.

CAMPIONATO E-SPORT FEMMINILE 24/25

Il Dipartimento Calcio Femminile comunicherà successivamente termini e modalità per la partecipazione al Campionato e-sport per la Stagione Sportiva 2024/2025. Nel portale DFC è disponibile apposito modulo per manifestazione di interesse alla partecipazione, che sarà gratuita.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato Regionale Juniores Under 19 – Campionato Regionale Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

1ª rinuncia	€ 100,00
2ª rinuncia	€ 200,00
3ª rinuncia	€ 400,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

ATTIVITÀ SPORTIVA 2024/2025

Per le disposizioni in materia si rimanda ai link: [Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2024](#) e [Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della L.N.D.](#), documenti consultabili ai rispettivi link di collegamento

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2024/2025, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici** (Calcio a Undici) **€ 3,00**
- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici** (Calcio a Cinque) **€ 3,00**
- **Tessera riconoscimento Dirigenti** (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) **€ 3,00**

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2024/2025**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2024/2025

DESIDERATE

Per qualsiasi richiesta relativa alle c.d. "desiderate" in merito ai campionati organizzati da questo C.R. si precisa che le società interessate a comunicare eventuali richieste riguardanti alternanze, abbinamenti con altre società, orari e giorni per la disputa delle gare interne, concomitanze con altre società affiliate e non alla F.I.G.C., e quant'altro utile per la redazione dei calendari e per le dispute delle gare afferente l'attività agonistica, dovranno far pervenire le istanze, in caso di mancato deposito e/o di variazione successiva all'atto dell'iscrizione, necessariamente a pena nullità entro e non oltre venti giorni prima della data di inizio del campionato d'interesse al seguente indirizzo di posta certificata: agonistica@pec.Indcampania.it.

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2024/2025, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un impianto sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

restano invece invariate le disposizioni previste e le normative vigenti per le altre categoria.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - **devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti** in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

(Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2024 della L.N.D.)

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante, nel rispetto dei limiti previsti per la disputa delle gare.

ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 6 Ottobre 2024.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 6 Ottobre 2024.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, **valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.**

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA") CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2024/2025, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalle gare della penultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per i Campionati di Prima e Seconda Categoria.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA") CAMPIONATI "UNDER 19 REGIONALE"

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores Under 19 2024/2025, per le società che ne facciano richiesta, **l'orario d'inizio delle gare ad orario federale** previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, **è consentito alle ore 15.00, ma con riduzione del tempo di attesa a minuti 20 (venti)**.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio

Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria** si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2024/2025.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2024/2025 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime due giornate, le quali saranno disposte per il sabato e per la domenica, come sarà pubblicato sui calendari dei Campionati medesimi.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, anche per i Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, le gare delle ultime due giornate si disputeranno in contemporaneità di orario, anche per la stagione sportiva 2024/2025.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L'ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

CLASSIFICHE, SPAREGGI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento. É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniore – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniore – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniore" femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniore – Under 19";
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2024/2025 maglie da giuoco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F..

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società. Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; f) i calciatori di riserva; g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera. Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F. Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
 - la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
 - il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
 - i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
 - i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara				
				Da d
(Campionato/Archivio)				
N° del Ruolo	Data di Nascita			Cogn
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell’art. 61, comma 3, N.O.I.F.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (consultabile nella sezione moduli sul sito campania.lnd.it), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia sono previste nelle circolari [n.6 del 1 luglio 2024](#) , [n.7 del 1 luglio 2024](#) e [n.8 del 1 luglio 2024](#).

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti).* **Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

In ordine all'epigrafe, prima dell'inizio delle attività agonistiche ufficiali, organizzate nell'ambito del C.R. Campania, sarà pubblicata la relativa regolamentazione.

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER ALLENATORI

Il portale dell'Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo web: <https://portaleservizi.figc.it>, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, anche per il tesseramento dei tecnici.

Le pratiche relative alle istanze di trasferimenti internazionali di Calciatori minori e primo tesseramento di calciatori minori stranieri saranno gestite direttamente dalla FIGC attraverso il portale innanzi richiamato.

Si richiama l'attenzione sui contenuti delle indicazioni operative che, riportate nell'acclusa **nota riepilogativa predisposta dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC** e accompagnata da comunicazione della Segreteria Federale, attengono al processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minori e al primo tesseramento di minori stranieri per la Stagione Sportiva 2023/2024.

A far data **dal 1° luglio 2022**, le istanze di tesseramento riferite alle indicate casistiche, al fine di poter essere valutate dalla Commissione Federale all'uopo preposta, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, secondo le procedure indicate. La gestione delle relative attività avverrà all'interno del portale servizi FIGC.

Si invitano, pertanto, le rispettive Associate sui contenuti della richiamata nota, al fine di garantire la completezza della documentazione prodotta, nonché il rispetto delle normative applicabili in materia.

Si rammenta che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di posta elettronica commissioneminori@figc.it.

Si pubblica di seguito quanto specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2024/2025.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali

PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI TECNICI

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici devono essere effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa. Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21”, di “3a Categoria – Under 19”, di “3a Categoria – Over 30” e di “3a Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore 45 atletico in possesso dell'abilitazione. Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA LND

Si pone all'attenzione di tutte le società, il [Comunicato Ufficiale n. 101 - Assistenza medica nelle attività della LND](#), che modifica parzialmente ed integra le disposizioni già contenute nel [Comunicato Ufficiale n. 44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024](#), in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a partire dalla stagione sportiva 2024/2025.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato ***almeno cinque giorni prima della gara stabilita***. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

*Si ricorda che le variazioni sul portale del C.R. Campania (**Quadro Gare**) devono essere effettuate entro il martedì della settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda in proposito al [link del portale web](#).*

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- *con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti interessati alla gara;*

- *la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.*

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Under 19 Regionale) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores Under 19 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

CAMPIONATI 2024/2025 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

([Circolare n. 3 del 1° luglio 2024 della L.N.D.](#))

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti

delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025:

- a) **ogni Società di calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara**; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

È fatto obbligo alle società di far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: agonistica@pec.Lndcampania.it del Comitato Regionale Campania o all'indirizzo pec della Delegazione Provinciale di riferimento, in caso di gara appartenete a competizione gestita dalla medesima Delegazione, entro e non oltre il venerdì che precede la gara (a porte chiuse), l'elenco dei nominativi, oltre coloro che figureranno nella distinta di gara che potranno accedere alla manifestazione.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI REGIONALI

Si rimanda ad apposito Comunicato Ufficiale.

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi di questo Comitato Regionali sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. **I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica** con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **cas** di **omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato il 14/12/1972;**

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato il 25/06/1969;**

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*

- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 e 137 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di ricorso/reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	€ 100,00
Commissario di Campo Viaggiante	€ 150,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:
- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;

- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO”:
 - 1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.
 - 2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all’arrivo all’impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell’inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non riportato sul presente Comunicato Ufficiale, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2024 e alle normative vigenti

Publicato in NAPOLI, il 22 agosto 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**